

## Nuova detrazione Iva dopo i chiarimenti dell'Agazia

L'**articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972** individua il **termine iniziale** e il **termine finale** per l'**esercizio** del diritto alla **detrazione**, stabilendo che esso:

- **sorge** nel momento in cui l'**imposta** diviene **esigibile**
- e può essere **esercitato**, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto**, precisando, altresì, che il diritto stesso deve essere comunque esercitato alle **condizioni esistenti al momento** della sua **nascita**.

L'**articolo 2, comma 1, del D.L. 50/2017**, modificando il **comma 1 dell'articolo 19 del decreto Iva**, ha **ridotto** il periodo entro cui la detrazione può essere esercitata.

Si ricorda, infatti, che prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al **secondo anno successivo**.

La novità ha **effetto** a decorre dalla **fatture emesse** dal **1° gennaio 2017**. La previsione di una **disposizione transitoria**, introdotta **in sede di conversione** del decreto, fa **salva** la detraibilità dell'Iva per gli acquisti effettuati nel 2016 o nel 2015; in tal modo è scongiurato un penalizzante e ingiustificato **effetto retroattivo** della modifica.

L'**articolo 2 del D.L. 50/2017** interviene altresì sull'**articolo 25 del decreto Iva** prevedendo che le **fatture di acquisto** debbano essere **registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento**. Anche in tal caso la nuova previsione ha effetto dalla **fatture emesse dal 1° gennaio 2017**.

Sul tema è intervenuta l'Agazia delle Entrate con la **circolare 1/E/2018** che ha chiarito che:

- il **momento a partire dal quale** è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i **seguenti 2 requisiti**:
- **effettuazione** dell'operazione:
  1. cessioni di beni → consegna/spedizione;
  2. prestazioni di servizi → pagamento;
- **ricevimento** della fattura d'acquisto;
- il **termine ultimo** entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il **termine di presentazione della dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui si sono verificati i **2 requisiti** (effettuazione dell'operazione e **ricevimento** della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il **termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto**. Ciò significa che **se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l'Iva fino al 30.4.2019**.

In tal senso, la circolare afferma che *“ai fini della detrazione dell'imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell'anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l'imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2018”*.

# STUDIO PASQUALETTO

Se si **va oltre** il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricevimento della fattura, il diritto alla detrazione è **definitivamente perso**? La risposta è **negativa** poiché è fatta salva la possibilità di presentare una **dichiarazione integrativa a favore** correggendo l'omissione che ha determinato l'emersione di una minore eccedenza detraibile.

In tali casi, attesa l'**omessa registrazione** della fattura nell'anno di ricevimento, troverà applicazione la **sanzione** pari al 90% dell'Iva (**articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997**).

Resta fermo che, in caso di **mancato ricevimento della fattura di acquisto dopo che siano trascorsi 4 mesi** dalla consegna/spedizione del bene o dal pagamento del servizio (effettuazione dell'operazione), entro i 30 giorni successivi, sussiste l'obbligo di **regolarizzare** l'operazione con l'emissione, in duplice copia, dell'autofattura, l'assolvimento della relativa Iva e la presentazione del documento presso l'ufficio competente dell'Agenzia.

La ricezione della fattura d'acquisto deve emergere – ove non risultante da **posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo** – da una corretta tenuta della **contabilità**.

Ciò significa che il **momento di ricezione** della fattura coincide:

- con la data di ricezione della mail, se la fattura è stata inviata tramite **PEC**;
- con la data di ricezione della raccomandata, se la fattura è stata inviata tramite **raccomandata con ricevuta di ritorno**;
- con la rilevazione del relativo costo in **contabilità**.

In altri termini, la data di ricezione della PEC o della raccomandata con ricevuta di ritorno rappresenta un **dato incontrovertibile**.

Per una maggiore comprensione si formulano i seguenti **esempi**.

## CASO 1

Acquisto di beni con:

- consegna dicembre 2017;
- ricevimento fattura dicembre 2017.

Soluzione:

- registrazione nel mese di dicembre 2017;
- inserimento dell'Iva nella liquidazione periodica del mese di dicembre 2017;
- detrazione nel mese di dicembre 2017;
- comunicazione liquidazioni periodiche Iva → IV° trimestre 2017.

## CASO 2

Acquisto beni con:

- consegna dicembre 2017;
- ricevimento fattura dicembre 2017;

# STUDIO PASQUALETTO

- mancata registrazione nel mese di dicembre 2017.

Soluzione:

- registrazione entro il 30.4.2018 → apposito sezionale registro Iva acquisti 2017 per le fatture ricevute nel 2017;
- non inserimento nelle liquidazioni periodiche;
- detrazione direttamente nella dichiarazione Iva del 2017 (QUADRO VF);
- comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva → non inserimento.
- 

## CASO 3

Acquisto di beni con:

- consegna dicembre 2017;
- ricevimento fattura febbraio 2018.

Soluzione:

- registrazione nel mese di febbraio 2018;
- inserimento nella liquidazione periodica del mese di febbraio 2018;
- detrazione nel mese di febbraio 2018;
- comunicazione liquidazioni periodiche Iva → I° trimestre 2018

Attenzione: in caso di applicazione del pro-rata, la detrazione è operata nel 2018 ma con il pro-rata del 2017.

## CASO 4

Acquisto di beni con:

- consegna dicembre 2017;
- ricevimento fattura febbraio 2018;
- mancata registrazione nel 2018 (ad esempio per dimenticanza).

Soluzione:

- registrazione entro il 30.4.2019 → apposito sezionale registro Iva acquisti 2018 per le fatture rice 2018;
- non inserimento nelle liquidazioni periodiche;
- detrazione direttamente nella dichiarazione Iva del 2018 (QUADRO VF)
- comunicazione liquidazioni periodiche Iva → non inserimento.

# STUDIO PASQUALETTO

<b>Effettuazione dell'operazione</b>	<b>Ricezione della fattura</b>	<b>Registrazione della fattura</b>	<b>Esercizio della detrazione</b>
Nel 2017	Dicembre 2017	Dicembre 2017	Liquidazione mese di dicembre 2017 (16 gennaio 2018)
Nel 2017	Nel 2017	Tra il 01/01/2018 ed entro il 30/04/2018	A saldo nella dichiarazione IVA 2017
Nel 2017	Nel 2018	Tra il 01/01/2018 ed entro il 31/12/2018	Liquidazione mese di riferimento 2018
Nel 2017	Nel 2018	Tra il 01/01/2019 ed entro il 30/04/2019	A saldo nella dichiarazione IVA 2018